

Dove e come si producono i dati del  
«patrimonio informativo pubblico». Il caso  
della Provincia Autonoma di Trento

Il diritto dell'informazione, il patrimonio  
informativo pubblico e gli open data

**Eleonora Bassi**

**Università di Trento**

# Sommario

## **Cos'è il patrimonio informativo pubblico ?**

- Il diritto dei dati pubblici: come si «trattano» i dati all'interno di una PA?
- Fruibilità e riutilizzo dei dati pubblici
- Qualità dei dati e delle informazioni
- I dati pubblici sui siti delle PA

## **Cosa sono i dati aperti?**

- International Policies: towards a fair circulation of data...
- Gli obiettivi Open Data nella Direttiva 2003/98/CE
- Gli obiettivi Open Data della Commissione Europea nel 2014
- Open Data: principi e libertà coinvolti
- Le diverse fonti normative e la trasversalità della disciplina degli open data
- Dalle policy sul mercato dell'informazione alle regole sul trattamento e alla gestione dei dati
- Clausole di salvaguardia
- Cos'è la Rights Clearance?

# Cos'è il patrimonio informativo pubblico ?

**Public Sector Information** è tutta l'**informazione** posseduta da un'**amministrazione pubblica** o da un **organismo di diritto pubblico** come prodotto di una sua **attività istituzionale**

Stabilita da normativa di settore o specifica per tipologia di attività o di dati (Legge statistica, Codice Privacy, Legge sul diritto d'Autore, Legge su informazione ambientale, etc)

stabilita da leggi o regolamenti (es. Codice amministrazione digitale, Legge sul pubblico impiego, Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, Codice degli Appalti, norme su Trasparenza amministrativa, etc)

# Il diritto dei dati pubblici: come si «trattano» i dati all'interno di una PA?

Codice dell'Amministrazione Digitale +

Legge sul pubblico impiego, Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, Codice degli Appalti, norme su Trasparenza amministrativa, etc

→ **Titolarità**

→ **Processo definito di responsabilità, competenze e finalità di trattamento**

→ **Qualità, certificazione, affidabilità (e tracciabilità)**

# Fruibilità e riutilizzo dei dati pubblici

I dati delle pubbliche amministrazioni sono **formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili** con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la **fruizione e riutilizzazione**, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico

**(Art. 50, c. 1, CAD)**

# Qualità dei dati e delle informazioni

- **Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni** riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone **l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità**, nonché la **conformità** ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro **provenienza** e la **riutilizzabilità**
- **L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti**

# I dati pubblici sui siti delle PA

- I **dati pubblici** contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni **sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica**
- Le pubbliche amministrazioni **garantiscono** che le informazioni contenute sui siti siano **conformi e corrispondenti** alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali

**(Art. 54, commi 3 e 4, CAD)**

- I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, **senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto (→open data by default)**

**(Art. 52, c.2, CAD)**

# Cosa sono i dati aperti

- Un dato è aperto se **chiunque** ha la **libertà di usarlo, riusarlo e ridistribuirlo**, all'eventuale condizione di citare la fonte o condividere allo stesso modo.

( <http://opendefinition.org/>)

- I dati che presentano le seguenti caratteristiche:
  - 1) sono disponibili secondo i termini di una **licenza** che ne permetta l'utilizzo da parte di **chiunque**, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
  - 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in **formati aperti**, sono **adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori** e sono provvisti dei relativi **metadati**;
  - 3) sono **resi disponibili gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, **oppure sono resi disponibili ai costi marginali** sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione

(Art. 68, c. 3, lett. b), CAD)

# International Policies: towards a fair circulation of data...

**1996: USA** adotta l'**EFOIA** e assicura l'**accesso elettronico pubblico alle informazioni** delle amministrazioni Federali

**2003: European Commission** adotta la **Direttiva PSI** e mira a:

- **crescita economica del mercato dell' informazione**
- **livello minimo di regole per gli Stati Membri**
- **limitare le distorsioni della concorrenza** tra public sector e private sector

**2013: G8 OPEN DATA CHARTER** individua **principi e azioni** su open data:

- **open data by default** (con alcune eccezioni giuridiche)
- data **quality** and **quantity**
- dati riusabili **da chiunque** (e cioè: senza discriminazioni, senza tariffe aggiuntive e senza barriere burocratiche o amministrative)
- rilascio di open data per una **maggiore efficienza amministrativa e di governo**
- rilascio di open data per liberarne il valore e **stimolare l'innovazione**

**2014: Commissione Europea** raccomanda l'introduzione di

- **l'adozione di infrastrutture per gli open data** per la crescita della conoscenza e un effettivo mercato dell'informazione transfrontaliero

# Gli obiettivi Open Data nella Direttiva 2003/98/CE

“Agevolare la creazione di **prodotti e servizi a contenuto informativo**, basati su documenti del **settore pubblico**, estesi all’intera Comunità, nel promuovere un effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico da parte delle **imprese private** al fine di ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e nel **limitare le distorsioni della concorrenza** sul mercato comunitario”

(Direttiva 2003/98/CE, Considerando 25)

# Gli obiettivi Open Data della Commissione Europea nel 2014

«Grandi sono i vantaggi socioeconomici dell'apertura al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico: da un lato, i dati generati dal settore pubblico possono costituire la materia prima di servizi e prodotti innovativi a valore aggiunto in grado di **promuovere l'economia** creando nuovi posti di lavoro e incoraggiando gli investimenti nei settori imperniati sui dati; dall'altro, concorrono a **migliorare l'assunzione di responsabilità e la trasparenza nella pubblica amministrazione**. Questi vantaggi sono stati recentemente riconosciuti dai leader del G8 e sanciti nella Carta sui dati aperti».

«Oltre a rappresentare un elemento importante nelle iniziative con cui la Commissione aiuta una maggiore valorizzazione dei dati nell'economia dell'UE (compresi i dati scientifici e i megadati (**big data**) provenienti da fonti non appartenenti al settore pubblico), gli orientamenti favoriranno anche l'introduzione graduale di **infrastrutture di dati aperti** nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (CEF).»

(COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (2014/C 240/01))

# Open Data: principi e libertà coinvolti

libertà di informazione  
libertà di espressione  
trasparenza  
privacy  
tutela della proprietà intellettuale  
diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi  
sicurezza pubblica  
partecipazione democratica  
libertà di iniziativa economica  
libera circolazione di merci persone lavoro



**possibili conflitti**



**necessità di regole chiare**

# Le diverse fonti normative e la trasversalità della disciplina degli open data

**Dir-2003/98/EC sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (PSI)**

**Dir-2003/4/EC sull'accesso all'informazione ambientale**

**Dir-2007/2/EC (INSPIRE)**

**Dir-2008/56/EC (Marine Strategy Framework Directive)**

**Dir-2010/40/EU sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS)**

**Dir-2013/37/EU (new PSI Directive)**

**Legislazioni nazionali e locali su Open Data**  
(con diversi livelli di armonizzazione)

**Normative di settore**

(es: statistica, ambiente, sanità, istruzione, beni culturali, etc)

**Normativa italiana e locale**  
su

Accesso ai documenti amministrativi

Proprietà intellettuale

Privacy

Segreto

Trasparenza Amministrativa

Trattati internazionali e transnazionali, convenzioni, accordi sulla circolazione di dati

# Dalle policy sul mercato dell'informazione alle regole sul trattamento e alla gestione dei dati

- Quale ambito di applicazione della disciplina sugli open data?
- a quali settori e dati non si applica?
- e come interagisce con i settori su cui si applica?

# Clausole di salvaguardia (Art. 1 Direttiva PSI)

- **Accesso:** La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri. La presente direttiva non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare, in virtù del regime di accesso, di avere un particolare interesse all'ottenimento dell'accesso ai documenti.
- **Protezione dei dati personali:** La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE.
- **Proprietà intellettuale:** Gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

# Cos'è la Rights Clearance?

- È l'attività di verifica preliminare sulla legittimità della pubblicazione di dati come open data, con particolare attenzione ai requisiti di pubblicità e diffusione e alla tutela della privacy, della proprietà intellettuale e del segreto
- Deve essere compiuta dalla PA o dall'ente che è titolare dei dati o che ne ha la piena disponibilità
- Richiede processi e policy interne il più possibile standard